

Rosamaria Berloco

LE SOPRAVVENIENZE NEGLI APPALTI PUBBLICI

Caro materiali, revisione prezzi,
compensazioni e rinegoziazione del contratto



Rosamaria Berloco, Avvocato di diritto amministrativo e civile, si occupa di appalti pubblici e concessioni, esecuzione dei contratti pubblici e riserve, energia, contratti e appalti privati, trasporti e mobilità innovativa, antitrust e concorrenza.

È *co-founding partner* dello Studio Legal Team con quattro sedi in Italia (Roma, Bari, Altamura, Bologna).

Consulente di imprese e amministrazioni per appalti e contrattualistica pubblica, con particolare riferimento alle problematiche dell'aumento dei costi di filiera.

Autrice di numerose pubblicazioni di settore. Svolge attività di formazione per enti pubblici e privati.

Partecipa al Comitato di indirizzo della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, è membro della Camera degli Avvocati amministrativisti di Roma.

*All'amore,
la più bella tra le circostanze sopravvenute.*

© Copyright Legislazione Tecnica 2022

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

Finito di stampare nel mese di settembre 2022 da
Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A.
Viale Enrico Ortolani 149/151 - Zona industriale di Acilia - 00125 - Roma

Legislazione Tecnica S.r.L.

00144 Roma, Via dell'Architettura 16

Servizio Clienti

Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Portale informativo: www.legislazionetecnica.it

Shop: ltshop.legislazionetecnica.it

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

PREMESSA

Il presente elaborato si è reso necessario per fotografare gli sviluppi e i numerosi interventi che si sono susseguiti nell'ambito degli appalti pubblici e concessioni al fine di porre un argine alle conseguenze dell'aumento dei costi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

Il fenomeno del “*caro materiali*” (e non solo), quale conseguenza dell'emergenza pandemica prima e della grave crisi ucraina dopo, affligge da mesi l'economia del Paese, incidendo in maniera significativa sull'edilizia in generale e sugli appalti pubblici in particolare.

A fronte di una situazione così critica, il legislatore è intervenuto nel tentativo di “*compensare*” l'aumento dei costi che gli operatori stanno subendo. Tuttavia, gli interventi che si registrano in merito, oltre a disegnare un quadro normativo convulso ai limiti della schizofrenia, sembrano anche non cogliere nel segno quanto a tempestività.

Il costante confronto con operatori del settore, tecnici, pubbliche amministrazioni ed associazioni di categoria, reso possibile anche grazie all'attività informativa svolta quotidianamente sui *social media*, ha contribuito nel corso dei mesi a mettere in luce l'esigenza di avere una bussola che permettesse di guidarli nell'interpretazione delle norme e delle soluzioni rimediali più idonee al caso.

Il volume si pone così l'obiettivo di costituire un valido *vademecum* per gli operatori del settore in relazione alla gestione delle sopravvenienze negli appalti pubblici e concessioni.

In dettaglio, l'elaborato si propone di esaminare, da un lato, i rimedi ordinari per fronteggiare il fenomeno dell'aumento dei costi e, più in generale, quello delle sopravvenienze nell'ambito dei contratti di appalto, muovendo da preliminari considerazioni sugli strumenti di natura privatistica offerti dal nostro ordinamento, anche con riferimento alle prassi internazionali che da tempo focalizzano l'attenzione su clausole contrattuali mirate a gestire le circostanze imprevedute e imprevedibili ai fini della rinegoziazione del contratto, passando in rassegna le novità normative e le pronunce giurisprudenziali più di rilievo in tema di revisione e compensazione dei prezzi e di utilizzo delle varianti in corso d'opera.

Da altro lato, il volume illustra la disciplina e i meccanismi degli istituti straordinari introdotti dal legislatore per fronteggiare il fenomeno dell'aumento dei costi negli appalti pubblici, dalle compensazioni all'utilizzo dei Fondi di adeguamento prezzi sino agli incrementi sulle risultanze dei prezzari.

Il tutto è accompagnato da esempi dal taglio pratico operativo sugli strumenti adoperabili per far fronte al fenomeno in relazione a ogni singola fase dell'appalto, dal segmento temporale precedente all'inizio della gara alla delicata fase che intercorre tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto fino all'esecuzione.

INDICE

INTRODUZIONE	10
---------------------------	----

PARTE I

I RIMEDI ORDINARI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO

CAPITOLO 1 - LE SOPRAVVENIENZE NEI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO E CLAUSOLE DI RINEGOZIAZIONE: CENNI

1.1. Le sopravvenienze nei contratti privati: la prospettiva del Codice civile.....	18
1.2. La clausola generale di buona fede come fonte di rinegoziazione.	23
1.3. Il tema della rinegoziazione alla luce della relazione della Corte di Cassazione n. 56/2020.....	26
1.4. La rinegoziazione dei contratti nella prassi internazionale.....	28

CAPITOLO 2 - LA GESTIONE DELLE SOPRAVVENIENZE NELLA FASE DI GARA

2.1. L'aumento dei costi che si verifica prima dell'inizio della gara.....	33
2.2. L'aumento dei costi che si verifica tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto	38
2.2.1. L'aumento dei costi che si verifica quando l'offerta è ancora vincolante	38
2.2.2. L'aumento dei costi che si verifica quando l'offerta non è più vincolante	41
2.2.3. Considerazioni sull'art. 106 del Codice dei contratti pubblici	46

CAPITOLO 3 - LA GESTIONE DELLE SOPRAVVENIENZE NELLE MORE DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

3.1. L'aumento dei costi e la consegna in via d'urgenza.....	49
3.2. L'aumento dei costi che si verifica nelle more della consegna	51

CAPITOLO 4 - LA GESTIONE DELLE SOPRAVVENIENZE NELLA FASE DI ESECUZIONE

4.1. La revisione dei prezzi nel Codice vigente: l'articolo 106, comma 1, lettera a), D. Leg.vo 50/2016	55
4.2. La clausola revisione prezzi per le concessioni e la modifica del rapporto concessorio.....	60

4.3. Le deroghe a tempo all'articolo 106, comma 1, lett. a) D. Leg.vo 50/2016: la clausola obbligatoria di revisione prezzi e il meccanismo di compensazione introdotti dal decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022)	63
4.4. L'applicazione dell'articolo 1664 Cod. civ. ai contratti pubblici	69
4.5. Il rifiuto della committente alla richiesta di rideterminazione dei prezzi	71
4.6. La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex articolo 1467 Cod. civ. e la rinegoziazione del contratto	74
4.7. La rinegoziazione negli appalti pubblici: l'apertura dell'ANAC sul caro materiali.....	78
4.8. Le varianti in corso d'opera come soluzione al caro materiali e l'interpretazione del D.L. 36/2022	86
4.9. La sospensione dei lavori: pro e contro	90
4.10. Le riserve: una soluzione sempre valida?	98

PARTE II
NORMATIVE STRAORDINARIE

**CAPITOLO 5 - IL MECCANISMO DELLE
COMPENSAZIONI “*STRAORDINARIE*”**

5.1. La necessità di predisporre dei meccanismi straordinari	102
5.2. Le compensazioni straordinarie introdotte dal decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021 conv. in L. 106/2021).....	103
5.3. Il quadro normativo delle compensazioni straordinarie.....	107
5.3.1. Le compensazioni per gli aumenti subiti nel primo semestre 2022. La compensazione introdotta dal D.L. 17/2022 (L. 34/2022).....	108
5.4. L'ambito di applicazione e il meccanismo della compensazione straordinaria	109
5.5. L'istanza di compensazione dell'operatore economico.....	122
5.6. Il calcolo delle compensazioni. La Circolare del MIMS del 25 novembre 2021	136
5.7. Il fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione	162
5.7.1. Le modalità di accesso al fondo per le compensazioni del primo semestre 2021	163
5.7.2. Le nuove modalità di accesso al fondo per le compensazioni del secondo semestre 2021	165
5.8. Il silenzio delle committenti sulle istanze di compensazione	167

5.9. Il decreto rilevazioni del MIMS bocciato dal TAR Lazio: le ragioni del supplemento istruttorio	172
5.9.1. Le conseguenze delle sentenze del TAR Lazio sul decreto rilevazioni MIMS.....	180

**CAPITOLO 6 - LE MISURE “A TEMPO” A SOSTEGNO DEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI DI LAVORI:
IL C.D. DECRETO AIUTI**

6.1. Le misure di sostegno per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti.....	183
6.2. Gli elementi comuni alle disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori.....	185
6.3. Le disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori	187
6.3.1. L’ambito applicativo della fattispecie.....	197
6.3.2. Gli strumenti ordinari per fronteggiare gli aumenti eccezionali	200
6.3.2.1. Le linee guida del MIMS per la determinazione dei prezzari regionali e i nuovi prezzari aggiornati.....	203
6.3.3. Gli strumenti straordinari per fronteggiare gli aumenti eccezionali	220
6.3.4. I fondi per far fronte ai maggiori oneri del decreto Aiuti.....	224
6.3.5. Le previsioni specifiche per gli accordi quadro di lavori e i contratti stipulati da RFI e da ANAS s.p.a.	259
6.3.6. L’abrogazione delle disposizioni concernenti le compensazioni 2022 e le previsioni contabili.....	261
6.4. Le disposizioni urgenti per i concessionari autostradali.....	262
6.5. Le modifiche introdotte a seguito della conversione in legge del decreto Aiuti	263
BIBLIOGRAFIA.....	269



**Pagine non disponibili
in anteprima**



2.2. L'AUMENTO DEI COSTI CHE SI VERIFICA TRA L'AGGIUDICAZIONE E LA STIPULA DEL CONTRATTO

L'aumento dei costi può certamente verificarsi anche prima della sottoscrizione del contratto e, dunque, nella delicata fase tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto ed è in questa occasione che è opportuno procedere con estrema cautela.



Tips Appaltatore

In questa fase, innanzi al sopravvenuto e considerevole incremento dei costi, molti operatori economici ritengono che la soluzione ideale consista nello svincolarsi dall'appalto semplicemente non sottoscrivendo il contratto, omettendo ogni valutazione sulla fattibilità dell'operazione e non tenendo in debito conto le conseguenze di tale decisione.

Tale condotta, se adottata senza prestare attenzione a ciò che si può o non si può fare nel segmento temporale di interesse, è difatti rischiosa. È determinante, dunque, chiedersi se, al momento in cui si viene invitati alla stipula del contratto, l'offerta sia o meno vincolante.

2.2.1 L'aumento dei costi che si verifica quando l'offerta è ancora vincolante

L'articolo 32, comma 4, del Codice specifica che l'**offerta è vincolante** per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Articolo 32 - (Fasi delle procedure di affidamento)

(...)

4. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

(...)

Nel periodo in cui l'offerta è ancora vincolante per l'aggiudicatario, questi è tenuto a stipulare il contratto con la stazione appaltante.



Tips

Stazione appaltante

Il rifiuto di sottoscrivere il contratto legittima l'amministrazione a **revocare in autotutela l'aggiudicazione, a richiedere il rimborso delle spese per la pubblicazione e ad inoltrare una segnalazione all'ANAC¹¹.**

Da non sottovalutare è altresì l'**incameramento della cauzione provvisoria**. L'articolo 93, del D. Leg.vo. 50/2016 prevede infatti che la "*garanzia provvisoria*", pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fidejussione, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario, con il correlato obbligo della stazione appaltante di svincolarla automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. In particolare, l'articolo 93, comma 6, del Codice, riferendosi "*ad 'ogni fatto' riconducibile all'affidatario, chiarisce che qualsiasi circostanza, e quindi anche il rifiuto, rientra nel campo di applicazione della disposizione di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici*"¹².

Si consideri, inoltre, che, nel caso in cui non si proceda alla stipula del

¹¹ In tal senso, TAR Lombardia, Sez. I, 27 aprile 2021, n. 1052. Per un commento alla sentenza si rinvia a R. BERLOCO, *Aumento costi causa covid-19 e anticipazione del prezzo negli appalti pubblici: tra facoltà della stazione appaltante e "vorrei ma non posso" del Legislatore*, in *News di settore*, in www.legal-team.it, 2021.

¹² Così TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 12 luglio 2022, n. 1274. Nella stessa sentenza, i giudici hanno precisato che "*nel quadro giuridico vigente non vi sono giustificazioni alla unilaterale decisione del concorrente di sottrarsi alla stipula del contratto aggiudicato a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Al momento della indizione della procedura, infatti, i concorrenti assumono l'impegno a concorrere ed a stipulare il contratto se aggiudicatari. E la garanzia è prestata "per il corretto adempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresi, naturalmente, la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta la ammissione alla gara" (in questo senso Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2018, n. 2896, nonché, sez. V; 24 giugno 2019, n. 4328; TAR Puglia, Lecce, 4 agosto 2020 n. 889) assolvendo così "una funzione preventiva di responsabilizzazione dei partecipanti alla gara ... la quale prescinde dal concreto sviluppo successivo di questa" (Cons. St., sez. V, 31 agosto 2016, n. 3746, sez. III, 31 agosto 2016, n. 3755). Come chiarito da giurisprudenza costante, l'incameramento è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, e, come tale, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione in relazione ai singoli casi concreti: in particolare, è insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che abbia dato causa all'esclusione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 589; Id., sez. V, 24 giugno 2019 n. 4328; Id., sez. V, 17 settembre 2018, n. 5424; Id., ad. plen. 29 febbraio 2016, n. 5; Id., sez. V, 13 giugno 2016, n. 2531)".*



**Pagine non disponibili
in anteprima**



5.6. IL CALCOLO DELLE COMPENSAZIONI. LA CIRCOLARE DEL MIMS DEL 25 NOVEMBRE 2021

La Circolare del MIMS del 25 novembre 2021 - recante “*Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021*” - ha contribuito alla disciplina delle compensazioni attraverso l’individuazione sia delle modalità di calcolo delle compensazioni spettanti a ciascun operatore, sia attraverso l’individuazione di un vero e proprio procedimento amministrativo, che ha inizio con l’istanza di compensazione avanzata dall’operatore economico e si conclude con il pagamento della somma richiesta da parte della committenza.

Partendo dalle modalità di calcolo, la Circolare specifica che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto del MIMS pubblicato il 23 novembre 2021, con riferimento alla data dell’offerta.

La compensazione si applica alla variazione percentuale al netto dell’alea contrattuale, ossia eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2020 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.

Per l’applicazione della disciplina delle compensazioni appena descritta è, dunque, cruciale considerare le variazioni dei prezzi contenute nel decreto del MIMS del 11 novembre 2021, pubblicato in data 23 novembre 2021.

Per le offerte presentate nell’anno 2020, le variazioni da dover prendere in considerazione sono quelle contenute nell’Allegato 1 del decreto. Per tali tipologie di variazioni possono essere richieste compensazioni esclusivamente per i materiali che hanno subito una variazione superiore all’8%.

Esempio n. 1 - Offerta presentata nell’anno 2020.

Dato un lavoro di edilizia civile, con offerta presentata nell’anno 2020, per il quale sono state contabilizzate a misura, nel corso del primo semestre dell’anno 2021, delle strutture realizzate in conglomerato armato. In elenco prezzi di contratto è prevista una lavorazione relativa alle armature metalliche con barre ad aderenza migliorata FE B 44 K da contabilizzare con una unità di misura espressa in kg.

Dall’esame del libretto delle misure o del registro di contabilità risulta che nel corso del primo semestre dell’anno 2021 sia stata complessivamente contabilizzata una quantità di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa in kg.

A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione riportato nel decreto alla voce "Ferro - acciaio tondo per cemento armato". Per tale materiale, il decreto rileva come prezzo medio per l'anno 2020 un valore pari a 0,59 euro al kg e come variazione percentuale del prezzo verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021 un valore pari al 43,80%. Si considera, quindi, la variazione in percentuale ivi indicata, pari a 43,80%, e la si depura dell'alea dell'8% a carico dell'appaltatore, risultando pari a 35,80%.

Tale percentuale è applicata al prezzo medio relativo all'anno 2020 pari a 0,59 euro al kg.

Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:

$$35,80 (\%) \times 0,59 (\text{euro/kg}) = 0,2112 (\text{euro/kg}).$$

La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg.

Pertanto, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente punto 2.5, risulta la seguente compensazione C espressa in euro:

$$C (\text{euro}) = 0,2112 (\text{euro/kg}) \times Q (\text{kg}).$$

Per le offerte presentate negli anni dal 2003 al 2019, le variazioni da dover prendere in considerazione sono quelle contenute nell'Allegato 2 del decreto. Possono essere richieste le compensazioni esclusivamente per i materiali che, rispetto ai prezzi praticati alla data di presentazione dell'offerta, nel primo semestre 2021 hanno subito un aumento superiore al 10%.

Esempio n. 2 - Offerta presentata anteriormente all'anno 2020

Dato un lavoro di edilizia civile, con offerta presentata nell'anno 2017, per il quale sono state contabilizzate a misura, nel corso del primo semestre dell'anno 2021, delle strutture realizzate in conglomerato armato. In elenco prezzi di contratto è prevista una lavorazione relativa alle armature metalliche con barre ad aderenza migliorata FE B 44 K da contabilizzare con una unità di misura espressa in kg.

Dall'esame del libretto delle misure o del registro di contabilità risulta che nel corso del primo semestre dell'anno 2021 sia stata complessivamente contabilizzata una quantità di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa in kg.

A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione riportato nel decreto alla voce "Ferro - acciaio tondo per cemento armato". Per tale materiale, il decreto rileva come prezzo medio per l'anno 2017, un valore pari a 0,52 euro al kg e come variazione percentuale del prezzo verificatesi

nel primo semestre dell'anno 2021 un valore pari al 63,78%.

Si considera, quindi, la variazione in percentuale ivi indicata, pari a 63,78%, e la si depura dell'alea del 10% a carico dell'appaltatore, risultando pari a 53,78%.

Tale percentuale è applicata al prezzo medio relativo all'anno 2017 pari a 0,52 euro al kg.

Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:

$$53,78 (\%) \times 0,52 (\text{euro/kg}) = 0,2796 (\text{euro/kg}).$$

La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg.

Pertanto, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente punto 2.5, risulta la seguente compensazione C espressa in euro:

$$C (\text{euro}) = 0,2796 (\text{euro/kg}) \times Q (\text{kg}).$$



**Pagine non disponibili
in anteprima**



6.3.4 I fondi per far fronte ai maggiori oneri del decreto Aiuti

Una particolare disciplina è dedicata alle risorse economiche necessarie per far fronte ai maggiori importi che le amministrazioni sono tenute a corrispondere agli appaltatori al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici allorquando ricorrano i presupposti normativamente previsti.

Le disposizioni, in tal caso, appaiono individuare un meccanismo che ruota attorno a due distinte modalità di reperimento delle maggiori somme da corrispondere: la prima, che si potrebbe definire “ordinaria” in quanto fa leva sull’utilizzo di risorse “interne” all’amministrazione, la seconda che ruota attorno a risorse esterne.

In via ordinaria il decreto stabilisce, all’articolo 26, comma 1, che *“i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4”*.



Tips Committente

Orbene, si potrebbe ritenere che il meccanismo di riconoscimento dei maggiori importi soggiaccia ad una vera e propria limitazione della disponibilità delle risorse per l’amministrazione.

Secondo la previsione in parola, il pagamento dei maggiori importi avverrebbe utilizzando, nei limiti del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento.

Il legislatore, ad ogni modo, ha introdotto un ulteriore rimedio per l’individuazione delle somme da corrispondere all’appaltatore: *“Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti dai ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del (...) decreto [ndr. 18 maggio 2022]”*.

In estrema sintesi, il legislatore ha previsto, in via ordinaria, che i maggiori importi dovuti agli appaltatori possono derivare dalle voci di costo concernenti gli imprevisti così come riportati nel quadro economico d'appalto ovvero dalle c.d. economie residue di gara, insieme alle somme derivanti da altre procedure di gara disponibili per l'amministrazione.

L'insufficienza delle risorse cd. "ordinarie" comporta l'attivazione del rimedio "alternativo" di cui al comma 4 dell'articolo 26 del decreto Aiuti.

In tal caso, il legislatore ha istituito un sistema di copertura degli oneri tramite accesso a specifiche risorse, il quale opera mediante una distinzione della tipologia degli interventi:

- se finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- se diversi da quelli di cui al precedente alinea.

Nel primo caso è previsto che alla copertura degli oneri si provvede "a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo".

Secondo la norma, l'attivazione di tali risorse comporta una domanda di accesso al Fondo secondo uno schema ben preciso, variabile in ragione dell'andamento dei lavori per i quali si richiede il pagamento dei maggiori oneri.

Si prevede che le istanze di accesso al Fondo siano presentate secondo una diversa scansione temporale:

- entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento con-